



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 22/21 del 12/03/2021

Oggetto: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'AZIENDA AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 19 GIUGNO 2016, N. 175 COME INTEGRATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100.

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

Presidente: Marco Moretti

Segretario: Francesco Piarulli

Presenti: Guido Badalamenti, Anna Maria Beligni, Lorenzo Ciaccio, Simone Consani, Umberto Lamia, Gabriele Minelli

Assenti: Giovanni Maria Avena, Vincenzo Zampi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 205, del 26 novembre 2015 con cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Richiamato il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- Atteso che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- Considerato che l'Azienda, fermo restando quanto indicato al punto precedente, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., ovvero:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
- Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., come modificato dal D. Lgs. 100/2017, ogni Pubblica Amministrazione deve effettuare ogni anno una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

- Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate o costituire oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per quelle società:

1) non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.,

ovvero

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa,

ovvero

3) che ricadono in una delle ipotesi previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. e, cioè:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;
- Richiamate le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Azienda, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e le proprie finalità istituzionali quali espresse nella legge istitutiva (Legge Regionale della Toscana n. 32/2002 come modificata Legge Regionale della Toscana n. 26/2008) e negli atti regolamentari ad essa conseguenti (Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 47/2003, come modificato dal D.P.G.R. n. 38/2008);
 - Dato atto che l'Azienda deteneva, alla data del 31/12/2019, una sola partecipazione diretta, nella Società Consortile Energia Toscana – C.E.T. S.c. a r.l., con sede in Piazza Indipendenza, 15, Firenze, per un valore di quote possedute di € 1.773,59, pari all'1,48 % del capitale sociale;
 - Vista la *Relazione tecnica contenente analisi e valutazioni in ordine alle partecipazioni detenute dall'Azienda Regionale d.s.u. ai sensi del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.*, predisposta in coerenza con le sopra richiamate disposizioni del T.U.S.P., allegata alla presente Deliberazione in numero 4 (quattro) pagine, quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A);
 - Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto dell'unica società partecipata dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- Accertato, sulla scorta delle risultanze della ricognizione sopra indicata, che la Società Consortile Energia Toscana – C.E.T. S.c. a r.l. rientra tra la fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lett. e) del T.U.S.P. e che non sono emersi, rispetto alla ricognizione al 31/12/2018 operata con propria Deliberazione n. 28/20 del 10/04/2020, nuovi elementi di valutazione in ordine all'ammissibilità della partecipazione da parte dell'Azienda alla società in parola, risultando confermata l'assenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.;
- Dato atto infine che la ricognizione di cui al presente atto è adempimento obbligatorio il cui esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, T.U.S.P., al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

DELIBERA

1. Di approvare la Ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario alla data del 31 dicembre 2019 di cui all'art. 20 del T.U.S.P., quale scaturisce dalla *Relazione tecnica contenente analisi e valutazioni in ordine alle partecipazioni detenute dall'Azienda Regionale d.s.u. ai sensi del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.*, allegata alla presente Deliberazione in numero 4 (quattro) pagine, quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. Di autorizzare, per le motivazioni esposte in narrativa, il mantenimento della partecipazione dell'Azienda nella Società Consortile Energia Toscana – C.E.T. S.c. a r.l.;
3. Di dare mandato al Direttore di provvedere attraverso la competente struttura aziendale, entro il termine previsto del 28 maggio 2021, alla comunicazione della presente Deliberazione prevista dal citato art. 20 del T.U.S.P. al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
4. Di assicurare la pubblicità integrale della presente Deliberazione mediante pubblicazione all'Albo on-line dell'Azienda, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda.

La presente Deliberazione viene adottata con la seguente votazione:

- Favorevoli: n. 6 (Moretti, Badalamenti, Beligni, Consani, Lamia, Minelli)
- Astenuti: n. 1 (Ciaccio)
- Contrari: n. (-----)

IL SEGRETARIO
Francesco Piarulli

Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE
Marco Moretti

Firmato digitalmente*